Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il presente testo è una versione provvisoria.
Fa stato unicamente la versione definitiva
che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch.

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 21 settembre 2026

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

visto l'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 29 novembre 2002[49] concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR),

ordina:

I

L'appendice 1 è modificata secondo la versione qui annessa.

Le appendici 2 è 3 sono sostituite dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

…

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

---

[49] RS **741.621**

Appendice 1
(art. 5 cpv. 1)

Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali

<table>
<tr><th>Campo normativo</th><th>Numero ADR</th><th>Disposizione</th></tr>
<tr><td>1.1.3.1 lett. a</td><td>1.1.3.1 a)</td><td>L'esenzione secondo la sottosezione 1.1.3.1 a) ADR vale soltanto fino alle quantità massime ammesse per unità di trasporto elencate di seguito:

<table>
<tr><th>Categoria di trasporto secondo l’ADR</th><th>Quantità massima ammessa</th></tr>
<tr><td>categoria di trasporto 0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>categoria di trasporto 1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>categoria di trasporto 2</td><td>100</td></tr>
<tr><td>categorie di trasporto 3 e 4</td><td>300</td></tr>
</table>
Quantità massime che si discostano da quelle delle corrispondenti categorie di trasporto:

<table>
<tr><th>Classe</th><th>Materie/Oggetti</th><th>Quantità massima ammessa</th></tr>
<tr><td>4.3</td><td>materie appartenenti al gruppo d’imballaggio I</td><td>0</td></tr>
<tr><td>1</td><td>materie 1.1C–1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II e III purché non assegnate alla categoria «quantità massima ammessa 0»</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione

Classe	Materie/Oggetti	Quantità massima ammessa
1	oggetti 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N	5
4.1	N° ONU 3225–3230, 3531 e 3532	5
5.1	materie appartenenti al gruppo d’imballaggio II	5
5.2	N° ONU 3105–3110	5

Per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s’intende:

– per gli oggetti la massa totale in kg degli oggetti senza imballaggio (per gli oggetti della classe 1 la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute nelle apparecchiature e attrezzature di cui all’allegato A ADR la quantità totale in kg o in litri delle merci pericolose contenute);
– per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti la massa netta in kg;
– per le materie liquide la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri;
– per i gas compressi, i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione la capacità in acqua del recipiente, in litri.

Quando merci pericolose assegnate a categorie di trasporto diverse sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma dei seguenti valori non deve superare 300:

– quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300;

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		– quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60; – quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3; – quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300».

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
1.1.3.6.6 Esenzioni per cisterne vuote, non ripulite, per la revisione di impianti di stoccaggio		Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l'ambiente acquatico possono trasportare cisterne vuote, non ripulite, usate come contenitori durante gli interventi alle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della presente ordinanza come segue: a. Cisterne e veicoli Le cisterne non sono soggette né alle prescrizioni sull'uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 ADR né alle disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, il controllo e la marcatura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. I veicoli non sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli della parte 9 ADR.

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		b. Placcatura I due lati e ogni estremità delle cisterne devono essere muniti di placche secondo il capitolo 5.3 ADR. Se le placche così apposte non sono visibili all'esterno del veicolo portante, occorre apporne altre anche su entrambe le fiancate e sulla parte posteriore del veicolo. Se il veicolo portante è un rimorchio, quest'ultimo deve essere munito di placca anche sulla parte anteriore. c. Pannelli arancioni Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello arancione senza numero d'identificazione del pericolo secondo il punto 5.3.2.1.1 ADR. Si può rinunciare alla marcatura del veicolo trattore o del rimorchio qualora non venga trasportata alcuna cisterna. d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive È consentito trasportare merci pericolose aggiuntive oltre alle cisterne in conformità con le esenzioni applicabili. e. Formazione

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		Il conducente del veicolo è esentato dalla formazione di cui alla sezione 8.2.1 ADR. Tutte le altre prescrizioni della presente ordinanza rimangono applicabili.
1.1.3.11.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili		In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose che non possono essere classificate dall'esperto secondo il numero 1.1.3.11.1 lettera a possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento purché: a. i rifiuti siano trasportati in quantità non superiori a 50 kg o l per unità di trasporto in colli che soddisfano i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II; se i colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità massima per unità di trasporto è 300 kg o l;

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
		b. i colli rechino le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata»; c. venga portato con sé un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni: – la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.11.2 appendice 1 SDR»; – il nome e l'indirizzo dello o degli speditori; – il nome e l'indirizzo del o dei destinatari; – il numero e la massa dei colli.
1.6.1.1	1.6.1.1	Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2027 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione
1.6.14.3		*Concerne soltanto il testo francese*
9.1.2 Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e delle MEMU		I carri a motore adibiti al trasporto di merci pericolose in cisterne di cui al numero 7.4.1 della presente appendice devono soddisfare le prescrizioni dei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7 ADR, ad eccezione delle sezioni 9.2.3 e 9.2.6 e della sottosezione 9.7.5.2 ADR. La conformità a tali disposizioni è attestata dal certificato di approvazione di cui alla sottosezione 9.1.3.5 ADR, nel quale dovranno figurare al numero 7 la designazione del veicolo AT e al numero 11 la dicitura «Autorizzazione come veicolo AT secondo il numero 7.4.1 appendice 1 SDR» nonché la zona d'impiego ammessa.

Appendice 2
(art. 13 cpv. 2)

Tratti stradali con limitazioni supplementari

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione

1 Tratti stradali con gallerie

1.1 Elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni ai sensi della sezione 1.9.5 ADR[50]:

Cantone	Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC		Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR)
UR/TI	N2	Göschenen–Airolo	San Gottardo	E
GR	N13	Thusis–Ticino	San Bernardino	E
TG	SC	Frauenfeld	Rotatoria stazione di Frauenfeld	E
TI	N13[51]	Bellinzona–Brissago	Mappo/Morettina	E
TI	SC	Lugano	Vedeggio–Cassarate	E

[50] RS **0.741.621**
[51] Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° gen. 2019.

VD	SC	Crissier	Galerie du Marcolet	E
VS/Italia	SC	Martigny–Aosta	Gran San Bernardo	E

1.2 Carico misto con merci pericolose per le quali è riportato il simbolo (–) nella tabella A del capitolo 3.2 ADR

Se vengono trasportate merci secondo il punto 1.9.5.3.6 ADR insieme ad altre merci pericolose per le quali non figura (–) nella colonna (15) della tabella A al capitolo 3.2 ADR o che sono trasportate in quantità limitata, solo queste ultime sono determinanti per valutare se è consentito il transito in galleria.

2 Tratti stradali in prossimità di acque protette

2.1 Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di merci pericolose è vietato

Sui seguenti tratti stradali è vietato il trasporto di merci pericolose ai sensi del numero 2.2 della presente appendice:

AG
Baden/Dättwil, «Täfernstrasse» (lunghezza ca. 250 m);
AG
Frick–Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);
AG
Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratto parziale «Berghof» (punto 663) fino a «Liegenschaft Restaurant Waldegg»;

AG
Strada cantonale 420, tratto compreso fra Mülligen (lunghezza 400 m) e Birmenstorf (lunghezza 500 m)[52];
AG
Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);
AG
Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
BE
Belp, Gürbebrücke–diramazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);
BE
Strada cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compresa la diramazione in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
BE
Neuenegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km);
BE
Seedorf, strada comunale Räbhalen–diramazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
BL
Muttenz, «Rheinfelderstrasse», tratto compreso fra «Auhafen» e lo svincolo di Hagnau (lunghezza 2,4 km);
BS
Basel e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse», tratto fra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e

[52] Servizio a domicilio autorizzato.

«Rauracherstrasse» (lunghezza ca. 1 km);

BS

Riehen, «Äussere Baselstrasse», tratto compreso fra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse» (lunghezza ca. 200 m)[53];

BS

Riehen, «Rauracherstrasse», tratto compreso fra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse» (lunghezza ca. 200 m)[54];

BS

Riehen, «Weilstrasse», tratto compreso fra «Lörracherstrasse» e ufficio doganale «Weilstrasse» (lunghezza ca. 800 m);

GE

Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alle cave di ghiaia «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km)[55+56];

GE

Strada cantonale 80, Route de Veyrier fino alla frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km)[57+58];

GE

Pont de la Fontenette[59];

[53] Servizio a domicilio autorizzato.
[54] Servizio a domicilio autorizzato.
[55] Servizio a domicilio autorizzato.
[56] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[57] Servizio a domicilio autorizzato.
[58] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[59] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

GE

Pont de Vessy[60];

GE

Pont du Val d`Arve[61];

GE

Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m)[62+63];

GE

Route du Bout du Monde, tratto compreso fra il ponte e la frazione di Vessy (lunghezza 800 m)[64];

GE

Tratto che costeggia la riva sinistra del Rodano, da «Barrage de Verbois» in direzione «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km)[65];

GE

Strada che costeggia la riva destra del Rodano, da «Route de Verbois» alla fabbrica di Verbois e alle cave di ghiaia di Russin (lunghezza 1 km)[66+67];

GE

Tratto dalla «Route de Peney» alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km)[68+69];

[60] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[61] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[62] Servizio a domicilio autorizzato.
[63] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[64] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[65] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[66] Servizio a domicilio autorizzato.
[67] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[68] Servizio a domicilio autorizzato.

GR
«Voia da Brinzauls/Voia Principala», tratto compreso fra Lantsch/Lenz e Crappa Naira (lunghezza 6 km);
GR
«Via Nova/Platta», da Rhäzüns Holzlagerplatz a Rothenbrunnen, diramazione strada cantonale (lunghezza 2 km);
GR
«Via da Laax», dalla diramazione «Oberalpstrasse» fino all'inizio della località di Sagogn, diramazione «Via Teit» (lunghezza 1,2 km);
NE
Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
NE
Strada cantonale 2233, da sud di Boveresse fino a nord di Môtiers, Place de la gare (lunghezza 950 m)[70];
SO
Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m);
SO
Wangen b. Olten, «Bornstrasse» dallo sbocco in Mittelgäustrasse fino alla diramazione di Neuhüslermatt (lunghezza 210 m) ;
SG

[69] Il trasporto di liquidi di cui al n. 2.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
[70] Servizio a domicilio autorizzato.

Strada di collegamento tra Valens e Vasön (lunghezza 2,3 km);
TI
Chiasso, «Via Soldini», tratto compreso fra «Via Passeggiata» e «Via Interlenghi» (lunghezza 200 m) e «Via Interlenghi», tratto compreso fra «Via Soldini» e «Via Vincenzo Vela» (lunghezza 400 m);
TI
Mendrisio, tratto «Via Pra Mag» (lunghezza 450 m);
TI
Mendrisio–Coldrerio, «Via Sant'Apollonia» (lunghezza 1,5 km);
VD
Strada cantonale 26, Le Brassus–incrocio di Grand-Fuey (lunghezza 11 km)[71];
VD
Strada cantonale 289, Orny–Bavois, da Entreroches (lunghezza 2,2 km).

[71] Servizio a domicilio autorizzato.

Appendice 3
(art. 13 cpv. 1)

Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione

Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto

Si devono rispettare le prescrizioni più restrittive delle appendici 1 e 2.

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichetta	Disposizione
	3.1.2 ADR	2.2 ADR	2.2 ADR	2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR	
1017	CLORO	2	2TOC		2.3 + 5.1 + 8	Massa netta massima ammessa per ogni cassa mobile: 1000 kg
1076	FOSGENE	2	2TC		2.3 + 8	Massa netta massima ammessa per ogni cassa mobile: 1000 kg

Campo normativo	Numero ADR	Disposizione					
		1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC	2.3 + 8	Massa netta massima ammessa per ogni cassa mobile: 1000 kg
			Materie e oggetti esplosivi	1			In caso di trasporto con MEMU: è necessaria l’autorizzazione dell’USTRA secondo 7.5.5.2.3 ADR